

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2014

CITTA' DI ALTAMURA
(Prov di Bari)

2240
R.A. Atto depositato nella Segreteria Comunale
dal *20-11-2014* al *05-12-2014*
Altamura, li *20* NOV, 2014



Il Capo Servizio Segreteria
Dott. Carlo Carretta

[Handwritten signature]



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE** *Servizio Tributi*

SOMMARIO

CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI
APPLICAZIONE

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 4 - ACCERTAMENTO

Articolo 5 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 6 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 7 - RIMBORSI

Articolo 8 - CONTENZIOSO

Articolo 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 10 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 11 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI

Articolo 12 - FUSIONE E COLLEGAMENTO CATASTALE



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

Articolo 13 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 14 - BASE IMPONIBILE

Articolo 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Articolo 16 - RIDUZIONE PER AREE FABBRICABILI

Articolo 17 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

Articolo 18 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

Articolo 18-bis - RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI, ARTIGIANALI E IMPRENDITORIALI

Articolo 19 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 20 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 21 - RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL' ABITAZIONE
PRINCIPALE LOCATI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE
CONCORDATO

Articolo 22 - ASSIMILAZIONI

Articolo 23 - ESENZIONI ED ESCLUSIONI

Articolo 24 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 25 - VERSAMENTI

Articolo 26 - DICHIARAZIONE



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE** ***Servizio Tributi***

Articolo 27 - ACCERTAMENTO IMU

Articolo 28 - INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 29 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 30 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 31 - BASE IMPONIBILE

Articolo 32 - DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA

Articolo 33 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 34 - VERSAMENTI

Articolo 35 - DICHIARAZIONE

Articolo 36 - ACCERTAMENTO TASI

Articolo 37 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 38 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 39 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 40 - BASE IMPONIBILE



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

Articolo 41 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 42 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 43 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 44 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 45 - TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 46 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 47 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 48 - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOCIALE

Articolo 49 - RIDUZIONI PER RIFIUTI SPECIALI

Articolo 50 - RIDUZIONI PER RIFIUTI ASSIMILATI

Articolo 51 - VERSAMENTI

Articolo 52 - DICHIARAZIONE

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Altamura dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Altamura relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3 **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune designa, per ciascun tributo, il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4 **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata), un apposito avviso motivato.
4. Le modalità di accertamento sono disciplinate, per ciascun tributo, dal presente Regolamento.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

Articolo 5 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante:
 - a) riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, con i privilegi del Titolo II del D.P.R. 602/73, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;
 - b) le diverse ed ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.
2. La scelta delle modalità di riscossione coattiva compete al Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e buon andamento.
3. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo minimo previsto dalla legge o dal regolamento delle entrate comunali, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 6 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, senza applicazione del cd "anatocismo".

Articolo 7 **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro il termine ordinario di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili e senza applicazione del cd "anatocismo".
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia di euro 12,00..

Articolo 8 **CONTENZIOSO**



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 9 **DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 10 **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articolo 11 **DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; a tal fine gli interessati dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla legge per l'individuazione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze. In caso di omessa o erronea individuazione delle unità immobiliari di cui al periodo precedente, il Comune riconosce le agevolazioni agli immobili con rendita catastale più elevata. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
2. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

3. Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; si precisa che la volontà di asservimento di un'area al fabbricato deve essere necessariamente e previamente espressa dal contribuente con la dichiarazione IMU, non potendosi, in mancanza della specificazione in tal senso nella denuncia, riconoscere la natura pertinenziale dell'area stessa, venendo a mancare il requisito soggettivo richiesto tassativamente dall'art. 817 del Codice Civile in combinato disposto con l'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992. Inoltre, affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. La data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero quella anteriore di utilizzazione del fabbricato acquista rilievo solo quando il fabbricato non sia ancora iscritto al catasto perché tale iscrizione realizza, di per sé, il presupposto principale e sufficiente per assoggettare l'immobile all'imposta.
4. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

applica a tutti i comproprietari. Nel caso di area edificabile affittata ad un coltivatore diretto o ad un imprenditore agricolo professionale e da questi adibita all'attività agricola, non è riconosciuta l'agevolazione citata e la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio;

5. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 12 FUSIONE E COLLEGAMENTO CATASTALE

1. Qualora due o più unità immobiliari contigue siano occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, al fine di godere delle agevolazioni previste per l'abitazione principale l'interessato è tenuto a dichiarare e documentare che è stata presentata ai competenti uffici catastali regolare richiesta di fusione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata effettuata l'annotazione da parte degli uffici catastali.
2. Qualora la fusione di cui sopra non possa essere richiesta a causa delle differenti titolarità delle unità immobiliari o della diversità delle quote di possesso, per poter godere delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, il contribuente è tenuto a dichiarare e documentare che è stata presentata ai competenti uffici catastali regolare richiesta di collegamento catastale ai fini fiscali delle unità medesime secondo le procedure previste ed al tempo vigenti. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata effettuata l'annotazione da parte degli uffici catastali.

Articolo 13 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 14 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalla legge.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

- di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
 6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
 8. Il Settore Urbanistica del Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con mezzi idonei.
 9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando alla suddetta dichiarazione idonea documentazione a supporto e la quietanza di versamento dei diritti di cui al periodo successivo. Al fine di consentire al Comune di recuperare le spese sostenute per procedere agli accertamenti da parte dell'ufficio tecnico comunale ovvero alle opportune verifiche e riscontri delle dichiarazioni del contribuente, mediante professionista esterno, il dichiarante è tenuto a versare in via anticipata l'importo dei diritti ed oneri così come fissati con deliberazione della Giunta



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

Comunale. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

- c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

1) L'inagibilità/inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della normativa edilizia al tempo vigente. I suddetti interventi di recupero edilizio non devono essere iniziati o in corso di esecuzione nel periodo per il quale si chiede la riduzione d'imposta poiché, in tale caso, l'immobile è oggetto di utilizzazione di fatto per il ripristino delle condizioni di agibilità ed abitabilità. In ogni caso non può essere considerato inagibile o inabitabile l'immobile in corso di costruzione che sconta l'imposta sulla base imponibile rappresentata dal valore dell'area edificabile su cui insiste il fabbricato stesso o sulla scorta della rendita catastale qualora l'immobile, pur essendo in corso di costruzione, sia stato, per qualunque motivo, oggetto di classamento e accatastamento come fabbricato ultimato.

A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- i) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- ii) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- iii) edifici per i quali sono stati adottati provvedimenti (ordinanze, decreti, etc.) di sgombero, di demolizione o ripristino;
- iv) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati e per diventare tali necessitano degli interventi di cui al precedente punto 1).

2) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

3) In ogni caso, la riduzione prevista ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o altra autorità o ufficio abilitato (Asl, Vigili del fuoco, etc.) lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

4) In ogni caso, non può essere concessa la riduzione per quei fabbricati, che pur avendo le caratteristiche ed i requisiti per essere riconosciuti inagibili o inabitabili, sono di fatto utilizzati. A puro titolo esemplificativo si considerano di fatto utilizzati:

- gli immobili che presentano evidenti tracce della presenza costante dell'uomo al proprio interno (letti, sedie, armadi, frigoriferi, televisioni, computer, etc.) e l'allacciamento alle utenze domestiche;
- gli immobili che, pur essendo sprovvisti di una o più utenze domestiche e non abitati da persone, sono adibiti a deposito e/o ricovero di suppellettili, materiali vari, macchinari, utensili, etc.;
- gli immobili situati nelle periferie o in campagna, che pur essendo sprovvisti degli allacci di acqua, fogna e luce sono a disposizione del possessore e al servizio dei terreni circostanti (ricovero di trattori e mezzi agricoli in genere, ricovero di animali, deposito merci e suppellettili, etc.);
- gli immobili per i quali il possessore abbia contestualmente richiesto il riconoscimento dei requisiti di ruralità.

Articolo 15

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5, del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504.
2. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, per prevenire l'insorgenza del contenzioso, per agevolare il pagamento dell'imposta da parte dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli deliberati dalla Giunta Comunale.
3. I valori minimi deliberati dalla Giunta non sono vincolanti per il contribuente, il quale, tenuto conto di quanto richiamato dal comma 1 del presente articolo e dal comma 6, del precedente articolo 14, ha la facoltà di dichiarare e documentare un valore venale dell'area edificabile difforme da quello deliberato dal Comune. In tal caso, non è dovuto alcun rimborso al contribuente che abbia versato l'imposta sulla scorta di un valore venale maggiore di quello deliberato dalla Giunta Comunale.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

4. La deliberazione di cui al comma 2 è efficace dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente o comunque in vigore.

Articolo 16 **RIDUZIONE PER AREE FABBRICABILI**

1. Ferma restando la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili di cui agli articoli 14 e 15 del presente Regolamento, la predetta base imponibile cui applicare l'imposta dovuta è ridotta nei valori e per le tipologie qui di seguito elencate:
 - riduzione del 35% (trentacinque per cento) della base imponibile, in mancanza dello strumento urbanistico di attuazione e/o progetto attuativo convenzionato così come previsti dalle norme urbanistiche di P.R.G.;
 - riduzione del 30% (trenta per cento) della base imponibile, in mancanza del lotto minimo di intervento ove previsto dallo strumento urbanistico o per superficie che sia inferiore al 20% (venti per cento) della superficie del comparto di intervento;
 - le suddette riduzioni sono tra loro cumulabili.
2. Al fine di godere delle riduzioni di cui al precedente comma, il contribuente è tenuto a presentare al Servizio Tributi apposita istanza alla quale deve essere allegata idonea documentazione a supporto (ad esempio perizie, relazioni tecniche, etc.). L'ufficio si riserva di effettuare le opportune verifiche ed i necessari riscontri presso i settori tecnici dell'Ente.
3. Il Comune si riserva di accertare la maggiore imposta dovuta, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi come per legge, in mancanza della presentazione dell'istanza e della documentazione di cui sopra o qualora, dalle verifiche effettuate, le riduzioni richieste non possano essere concesse.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono applicabili, in tutto od in parte, qualora, nella deliberazione di Giunta Comunale di cui all'articolo 15, la determinazione del valore indicativo abbia tenuto conto delle circostanze indicate al comma 1. Analogamente, le riduzioni non sono applicabili sui valori dichiarati dal contribuente ai sensi del comma 3 dell'art. 15.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

Articolo 17 **FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento o di utilizzo se precedente. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 18 **RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della eventuale quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo 18 - bis

RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, ARTIGIANALI E IMPRENDITORIALI

1. Gli immobili di proprietà di professionisti, artigiani ed imprese strumentali all'esercizio della loro attività, non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, godono della riduzione del 15% dell'aliquota di base, così come fissata ai sensi del successivo articolo 19. In ogni caso l'aliquota ridotta non potrà essere inferiore al 7,6‰ per gli immobili di categoria D per i quali vige la riserva allo Stato del gettito IMU.
2. La riduzione è accordata qualora l'immobile rientri nelle seguenti categorie catastali: A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/3, D/6, D/7 e D/8.
3. Al fine di godere della riduzione di cui al precedente comma, il soggetto contribuente è obbligato a presentare al Servizio Tributi: a) apposita istanza alla quale deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47, D.P.R. 445/2000) a firma del contribuente interessato attestante che l'immobile è utilizzato per scopi strumentali all'esercizio della propria professione, arte, mestiere o attività imprenditoriale in genere; b) visura camerale ordinaria rilasciata dalla competente C.C.I.A.A. relativa al proprietario; c) estratto autentificato da Notaio o altro soggetto competente del registro dei beni ammortizzabili (di cui al D.P.R. 600/1973 e D.P.R. 633/1972) o del libro inventari (di cui all'art. 2214 c.c.), del registro IVA degli acquisti (di cui al D.P.R. 600/1973 e D.P.R. 633/1972) o altra documentazione fiscale o contabile equipollente, regolarmente tenuti e numerati.
4. Il Comune si riserva di accertare la maggiore imposta dovuta, con ogni conseguente maggiorazione per sanzioni ed interessi, qualora dalle verifiche effettuate risulti che non sussistevano i presupposti di cui al precedente comma 1 o qualora l'istanza e la documentazione non siano presentate o, se presentate, siano incomplete. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sia infedele il Comune provvederà a trasmettere la notizia alla competente Procura della Repubblica per i successivi provvedimenti del caso.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

Articolo 19 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con effetto retroattivo dal 1° gennaio del relativo esercizio finanziario.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati ai sensi del precedente comma 2.

Articolo 20 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 19 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
4. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

Articolo 21

RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL' ABITAZIONE PRINCIPALE LOCATI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

1. Gli immobili diversi dall' abitazione principale, utilizzati da terzi in forza di contratto di locazione a c.d. canone concordato, previsto e disciplinato dall' articolo 2, commi 3/4/5, della legge 09/12/1998 n. 431 e secondo l' Accordo Territoriale vigente per il Comune di Altamura, godono della riduzione del 35% dell' imposta determinata ai sensi del precedente articolo 8.
2. La riduzione è accordata qualora il conduttore abbia fissato la propria abitazione principale (residenza anagrafica e dimora di fatto) nell' immobile in oggetto e a decorrere dalla data della stessa e non dalla data della stipula del contratto, se antecedente.
3. Al fine di godere della riduzione di cui ai precedenti commi il contribuente interessato è obbligato a presentare al Servizio Tributi apposita dichiarazione sostitutiva, secondo le modalità ed utilizzando il modello stabiliti dal Servizio Tributi, alla quale devono essere allegata copia del contratto di locazione, completo degli estremi di registrazione presso l' Agenzia delle Entrate, e copia della ricevuta dell' avvenuto versamento dell' imposta di registro, se dovuta.
4. La suddetta dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine del 30 Giugno dell' anno successivo a quello in cui l' evento che dà diritto al beneficio si è verificato.

Articolo 22

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. A partire dall' anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' Anagrafe degli italiani residenti all' estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

che non risulti locata o data in comodato d'uso. I contribuenti interessati, al fine di godere del beneficio previsto sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e a pena di decadenza, apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti ed a documentare lo status di pensionato nel Paese di residenza. Alla documentazione non in lingua italiana dovrà essere allegata formale traduzione secondo la normativa internazionale in materia.

3. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. Tale quota di rendita opera come una franchigia.
4. Al fine di godere delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 il contribuente interessato è obbligato a presentare al Servizio Tributi apposita dichiarazione sostitutiva, secondo le modalità ed utilizzando il modello stabiliti dal Servizio Tributi, contenente tutti gli elementi utili a consentire la verifica dei requisiti necessari a fruire del beneficio fiscale.
5. La suddetta dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui l'evento che dà diritto al beneficio si è verificato.

Articolo 23 ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Sono esenti o esclusi dall'imposta:

- a. Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b. I fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
- c. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
- d. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

- e. I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810.
- f. I fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
- g. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Il Comune di ALTAMURA è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 come interamente delimitato e, pertanto, salvo modifiche legislative, i terreni agricoli nel suo territorio sono esenti dall'IMU. In caso di modifiche al citato elenco, cui consegua il venir meno di tale esenzione, in assenza di fissazione da parte del Consiglio Comunale della relativa aliquota, trova applicazione l'aliquota standard del 7,6 per mille.
- h. Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. Si stabilisce che l'esenzione, prevista all'art.7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, è riconosciuta esclusivamente per gli immobili dagli stessi posseduti ed utilizzati direttamente per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo comma.
- i. I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
- l. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 11 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché quelle assimilate di cui all'art. 22, comma 3;
- m. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- n. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- o. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- p. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

q. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Per le ipotesi di cui alle lettere m), n), p) e q) ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni o, qualora quest'ultimo non fosse stato approvato, il modello di dichiarazione standard, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Articolo 24 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio. Il comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

Articolo 25 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Al di fuori di specifiche ipotesi contemplate dalla legge (es. coniuge superstite per l'immobile già adibito ad abitazione coniugale; ex coniuge assegnatario della casa coniugale) non è ammesso il versamento dell'intera imposta dovuta sull'immobile a nome di un solo contitolare per conto degli altri che saranno tenuti, pertanto, a versare ciascuno secondo la propria percentuale di possesso.
7. Il versamento non è dovuto qualora l'ammontare dell'obbligazione tributaria non superi euro 12,00.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

Articolo 26 **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Per la modulistica, le istruzioni di compilazione, e l'individuazione delle ipotesi in cui la stessa risulta essere obbligatoria ed il suo contenuto essenziale, si rinvia ai vigenti provvedimenti normativi ed attuativi.
4. Le dichiarazioni sono presentate esclusivamente in formato elettronico e trasmesse in via telematica, salvo esigenze di carattere organizzativo degli uffici comunali che rendano necessario il temporaneo differimento della presente disposizione. La presentazione diretta al Comune delle dichiarazioni cartacee, finché ammessa, deve essere fatta all'ufficio del protocollo generale dell'Ente. E' altresì riconosciuta la facoltà ai competenti uffici comunali di impartire ai contribuenti ulteriori istruzioni ed indicazioni per esigenze organizzative, di semplificazione, di miglioramento dei servizi al pubblico e di ottimizzazione dei rapporti con i cittadini.
5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 27 **ACCERTAMENTO IMU**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere,



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.
5. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata, un apposito avviso motivato.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
8. Gli avvisi di accertamento, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di amministrazione digitale, possono essere notificati dal competente ufficio anche a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata).



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

Articolo 28 **INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO**

1. Nel rispetto delle previsioni normative ovvero della contrattazione collettiva nazionale di lavoro al tempo vigenti, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi e/o progetti obiettivo per il recupero dell'evasione ed il miglioramento dei servizi. Tali compensi sono definiti dalla Giunta Comunale.

CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 29 **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tassa deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

Articolo 30 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 29 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante versa la TASI nella misura percentuale del 10% dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
7. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso Comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. In caso di pluralità di possessori, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art.1 comma 671 L.147/13, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della T.A.S.I. in ragione della



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

propria percentuale di possesso avendo riguardo, per la propria quota, alla destinazione dell'immobile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni. Anche in tali casi in presenza di omessi o parziali versamenti, resta comunque salva la possibilità per il Comune di pretendere il pagamento dell'intero tributo, o di quella parte di esso non versata, da parte di uno qualsiasi dei co-debitori solidali.

10. In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l'immobile stesso come abitazione principale.
11. In caso di pluralità di detentori, uno dei detentori presenta la dichiarazione ed effettua il versamento dell'intero tributo relativo a quell'unità immobiliare, salvo il diritto di regresso verso gli altri co-detentori quali coobbligati solidali.

Articolo 31 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
2. Alla base imponibile della TASI si applicano le medesime riduzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. Per l'applicazione delle suddette riduzioni si richiamano integralmente le prescrizioni e le condizioni previste per l'IMU.

Articolo 32 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

4. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui al comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
6. Le aliquote della TASI vengono Deliberate dal Consiglio Comunale tenuto conto dei servizi e i costi individuati secondo le modalità previste dal presente Regolamento e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla Legge devono essere stabilite entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
8. I limiti massimi e minimi delle aliquote si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Articolo 33 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote può prevedere apposite detrazioni d'imposta per particolari fattispecie o per categorie di contribuenti.
2. La Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote può altresì prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - f) gli immobili diversi dall'abitazione principale di cui al precedente art. 21.
3. La Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote può inoltre altresì stabilire ulteriori riduzioni, per fattispecie diverse da quelle sopra indicate, purché tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
4. Le riduzioni non sono tra loro cumulabili e spetta al contribuente la scelta di quella da applicare.
5. Per godere delle riduzioni/esenzioni il contribuente interessato deve produrre apposita istanza, utilizzando la modulistica resa disponibile dal Servizio Tributi ed allegando l'eventuale documentazione giustificativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di godimento del beneficio ed a pena di decadenza.
6. Per espressa previsione normativa, ai sensi dell'art. 1 co.3 del Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014, e fatte salve successive modifiche ed integrazioni, sono inoltre esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
7. Sono esenti dalla TASI gli immobili locati con contratti a canone concordato registrato.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

Articolo 34 **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
4. In caso di mancata pubblicazione entro i termini previsti dalla normativa vigente, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
7. Tenuto conto che i versamenti dovuti da ciascun contribuente sono determinabili, in analogia alle regole fissate per l'Imposta Municipale Propria, soltanto previa acquisizione da parte dell'Ente delle dichiarazioni e delle informazioni utili per il calcolo e che il termine entro il quale i contribuenti sono tenuti ad effettuare tali comunicazioni è successivo alle scadenze fissate per il versamento, la TASI è corrisposta dal contribuente in autoliquidazione. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti per i soggetti passivi, il Comune si riserva la facoltà di:
 - a) inviare agli interessati prospetti di calcolo e modelli di pagamento preventivamente compilati, anche limitatamente ad alcune fattispecie, tenendo conto delle dichiarazioni in precedenza presentate e già acquisite dall'ufficio, valevoli come proposte di versamento;
 - b) di rendere disponibili portali e/o applicativi informatici sul proprio sito istituzionale per agevolare il calcolo in autoliquidazione e la stampa dei modelli di



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

- pagamento fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
8. Il contribuente, prima di procedere con il versamento, è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nei prospetti ricevuti o resi disponibili sui portali informatici e della conseguente quantificazione della tassa dovuta. In ogni caso deve attivarsi in tempo utile per il versamento della tassa nei termini di legge, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla stessa.

Articolo 35 **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in Comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello reso disponibile dal Servizio Tributi comunale, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Per gli obblighi dichiarativi TASI si applicano le medesime disposizioni di Legge e Regolamentari previste per l'IMU.

Articolo 36 **ACCERTAMENTO TASI**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

- disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
 3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
 4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
 6. Le notifiche degli atti di accertamento verranno effettuate, quando possibile, anche tramite pec.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

Articolo 37

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune, per i quali non è prevista una forma di compartecipazione diretta da parte degli utenti ai costi sostenuti dall'Ente, ne tantomeno sono previsti contributi ordinari in conto gestione da parte di altri Enti Pubblici:

N. PROGR.	CODIFICA DI BILANCIO	SERVIZIO
1	Funzione 03 - Servizio 01	POLIZIA MUNICIPALE
2	Funzione 08 - Servizio 01	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE
3	Funzione 08 - Servizio 02	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
4	Funzione 09 - Servizio 03	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
5	Funzione 09 - Servizio 06	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE

2. I costi stimati del totale delle spese correnti di ciascun servizio, tenuto conto delle risultanze dell'esercizio precedente, nonché la percentuale stimata di copertura complessiva di detti costi assicurata dalla TASI, sono indicati nella Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 38 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo e coperte, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dallo svolgimento di attività ad opera dell'uomo, anche in assenza di permessi o autorizzazioni, ovvero dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

Articolo 39 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso Comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 40 **BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Articolo 41

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Consiglio Comunale nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. In alternativa ai criteri di cui al comma 2, il Consiglio Comunale può, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Consiglio Comunale moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. In alternativa ai criteri di cui ai commi 2 e 3, il Consiglio Comunale può, a seguito dell'emanazione del DPR di cui al comma 667 della L. 147/2013, con il quale sono



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

5. In alternativa ai criteri di cui ai comma 2, 3 e 4, il Consiglio Comunale può, in caso di intervenuta attivazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Consiglio Comunale nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
8. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
9. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
10. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
11. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio che sono trasmessi, entro il 31 Ottobre



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

- dell'anno precedente, dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani al Settore comunale cui compete la gestione del servizio. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Settore comunale cui compete la gestione del servizio provvede a validare i dati e la relazione trasmessi dal gestore, mediante eventuali modifiche e/o integrazioni, ed a predisporre la relativa proposta di deliberazione consiliare di approvazione del PF.
12. Sulla base della struttura dei costi del PF, il Settore Bilancio-Finanza-Programmazione predisporre la relativa proposta di deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe per la copertura dei costi del servizio, della quale il PF e la relazione illustrativa costituiscono presupposto.
 13. Qualora l'affidatario della gestione dei rifiuti urbani non trasmetta il PF entro il termine di cui al comma 9, il Settore comunale cui compete la gestione del servizio vi provvede comunque d'ufficio entro il 30 Novembre dell'anno precedente, provvedendo ad irrogare all'affidatario le eventuali sanzioni derivanti da tale inadempimento.

Art. 42

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

Art. 43

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la tassa è dovuta in misura ridotta di due terzi.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 25 (venticinque) mq di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche nei casi in cui le stesse siano qualificabili come pertinenze di unità abitative ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica, come da vigente Regolamento Comunale. Conseguentemente la tassazione è applicata sommando alla superficie dell'abitazione quella della pertinenza, senza applicazione di ulteriori quote fisse.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, risultante all'Anagrafe del Comune.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di Gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di trasferimento del nucleo familiare nell'unità abitativa risultante dall'Anagrafe del Comune. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo Gennaio dall'anno seguente.

Art. 44

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore al 20% della superficie complessiva del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata ad uso abitativo rispetto a quello economico o professionale, si presume un uso promiscuo al 50% (cinquanta per cento).



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

Articolo 45 TARIFFA GIORNALIERA

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 25%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, tutte le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente Regolamento, con esclusione delle riduzioni per le utenze domestiche e di quelle per le utenze non stabilmente attive.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 46 ESCLUSIONI PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la Comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si ha, di regola, la presenza umana;
 - c) i ripostigli, le cantine, le soffitte e simili con altezza non superiore a m.1,70 e con altezza media non superiore a mt. 1,50;
 - d) le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e comunque qualunque tipo di androne e i vano scala, purché non siano all'interno dell'appartamento e/o di uso esclusivo di uno o più condomini;
 - e) i balconi e le terrazze scoperte utilizzati come accessori o pertinenze di locali;
 - f) i locali e i fabbricati di servizio nei fondi rustici e quelli destinati stabilmente a depositi per attrezzi agricoli;
 - g) gli edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, sacrestie, ecc.);
 - h) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
 - i) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 47 RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. I locali adibiti a sede di uffici e servizi pubblici, per i quali il Comune deve obbligatoriamente sostenere le spese di funzionamento, sono esenti. L'esenzione è



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari dalle banche dati informatiche comunali o di altri Enti.

2. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri.
4. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie:
 - i) abitazioni con unico occupante, sulla base delle risultanze anagrafiche:
 - a. riduzione del 30%, in caso di applicazione del criterio tariffario di cui all'art. 41 co. 3, che prevede tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie;
 - b. nessuna riduzione in caso di applicazione dei criteri diversi, di cui all'art. 41 co. 2, 4 e 5.
 - ii) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, considerate tali qualora, sulla base delle risultanze anagrafiche, non vi siano soggetti ivi residenti: 30%;
 - iii) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: 30%;
 - iv) abitazioni occupate da soggetti che abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero o in altro comune italiano, sulla base di documentazione certa ed attendibile fornita dal contribuente e/o acquisita d'ufficio dall'Servizio Tributi: 30%;
 - v) fabbricati rurali ad uso abitativo occupate da braccianti agricoli o da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali e relativi nuclei familiari: 30%.
5. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera i) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 48 **AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOCIALE**

1. Sono completamente esenti dal tributo le abitazioni, di superficie tassabile non superiore a mq. 50 (cinquanta), occupate da persone singole prive di altri redditi, all'infuori di quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposti dall'I.N.P.S., ovvero da altre provvidenze economiche di tipo pensionistico non superiori alla pensione sociale o assegno sociale I.N.P.S., e che non siano proprietari di immobili ulteriori rispetto alla casa di abitazione e relative pertinenze. Il beneficio è concesso a seguito di apposita domanda degli interessati, predisposta secondo le modalità definite dal Servizio Tributi, e decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; compete anche per gli anni successivi, senza necessità di riproposizione periodica di nuova domanda, fino a che ne persistono le condizioni. Il contribuente è obbligato a denunciare il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione. In caso di omessa denuncia, si provvede al recupero del tributo e relative sanzioni ed interessi, relativi al periodo in cui si è verificata la perdita dei requisiti, e sono applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento per l'omessa denuncia di variazione.
2. Sono esenti dal tributo le abitazioni di famiglie indigenti assistite dal Comune. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione dalle banche dati informatiche comunali di elenchi validati dal Dirigente responsabile dei Servizi Sociali, ovvero di trasmissione di tali elenchi al Servizio Tributi da parte del Dirigente responsabile dei Servizi Sociali; il Servizio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative, necessarie alla corretta istruttoria del procedimento.
3. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile, è ridotta del 50% quando concorrono le seguenti condizioni.
 - a. il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 67 anni, residenti nel Comune, con un ISEE non superiore ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00);



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

- b. nessuno dei componenti deve essere proprietario o godere di diritti reali su altri fabbricati né su terreni agricoli, con rendita catastale o fondiaria superiore ad € 250,00 annui;
 - c. tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione.
4. La Deliberazione di Consiglio Comunale di fissazione delle tariffe può stabilire, motivatamente e con esatta quantificazione dell'incidenza finanziaria, riduzioni tariffarie specifiche per Utenze non Domestiche per le quali l'applicazione, anche in misura minima, dei coefficienti di produzione di cui all'art. 41 del presente Regolamento, determini incrementi del prelievo fiscale di entità rilevante e, tenuto conto del ciclo economico, difficilmente sostenibili sotto l'aspetto sociale.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 49 RIDUZIONI PER RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal Regolamento comunale di igiene



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

urbana e gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07.06.2012, e s.m.i..

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e:
 - a) di rifiuti urbani non assimilabili;
 - b) di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c) di altre sostanze il cui conferimento non è di fatto accettato dal pubblico servizio; ma non sia obiettivamente possibile o sia particolarmente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile, limitatamente alle aree che determinano tale produzione promiscua di rifiuti, è ridotta del 50%.
5. Per fruire dell'esclusione ovvero della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare, con le modalità stabilite e rese note dal Servizio Tributi, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, nonché le superfici che ne hanno determinato effettivamente la produzione, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, nonché le relative fatture quietanzate esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
6. Nel caso in cui la riduzione spettante risulti superiore rispetto all'imposta già versata, il Comune procede al rimborso secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
7. Nel caso in cui la riduzione spettante risulti inferiore rispetto all'imposta già versata, il Comune procede alla riemissione della bollettazione, tenendo conto della riduzione concessa.

Articolo 50

RIDUZIONI PER RIFIUTI ASSIMILATI

1. I criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono quelli definiti dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07.06.2012, e s.m.i. .



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

2. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Di tale avvio al riciclo il produttore deve dare adeguata prova, che forma oggetto di valutazione da parte del Servizio Tributi, legittimato a richiedere al produttore tutti gli elementi utili alla valutazione del presupposto della riduzione, fermo restando l'obbligo per il produttore, in caso di affidamento a terzi, di trasmettere specifica attestazione amministrativa e fiscale rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di ritiro e riciclo.
3. Nel caso in cui le tariffe siano fissate dal Comune mediante il ricorso ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, la riduzione è fruibile, nei limiti e fino alla concorrenza dell'importo dovuto relativo alla quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, sottraendo il quantitativo effettivo dei rifiuti assimilati avviati al riciclo dal quantitativo presunto di rifiuti prodotti, assunto a base del calcolo della quota variabile della tariffa stabilita dal Comune (Kd - Coefficiente di produzione kg/m² anno).
4. Nel caso in cui il Comune abbia commisurato le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, non operando una distinzione tra quota fissa e quota variabile della tariffa, la riduzione è fruibile, con i medesimi criteri di cui al comma precedente, nei limiti e fino alla concorrenza del 50% tariffa dovuta.
5. Nel caso in cui il Comune abbia commisurato le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, non operando una distinzione tra quota fissa e quota variabile della tariffa, la riduzione è fruibile, con i medesimi criteri di cui al comma precedenti, nei limiti e fino alla concorrenza del 50% tariffa dovuta dall'utenza.
6. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono comunicare, con le modalità stabilite e rese note dal Servizio Tributi entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno ed avviati a recupero, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, nonché le relative fatture quietanzate esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
7. Nel caso in cui la riduzione spettante risulti superiore rispetto all'imposta già versata, il Comune procede al rimborso secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
8. Nel caso in cui la riduzione spettante risulti inferiore rispetto all'imposta già versata, il Comune procede alla riemissione della bollettazione, tenendo conto della riduzione concessa.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II **BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE** **Servizio Tributi**

Articolo 51 **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
2. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di Giugno di ciascun anno.
3. In caso di mancata approvazione della deliberazione tariffaria entro il 31 Marzo, il Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione, tenuto conto delle situazione finanziaria complessiva dell'Ente, può disporre:
 - a) il pagamento di acconti dell'imposta dovuta, sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con successivo conguaglio, ad avvenuta approvazione della deliberazione tariffaria per l'anno in corso, ovvero allo spirare del termine ultimo per l'approvazione della stessa;
 - b) la riduzione del periodo di rateizzazione, da trimestrale a bimestrale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il versamento non è dovuto qualora l'ammontare dell'obbligazione tributaria non superi Euro 12,00 (dodici/00).

Articolo 52 **DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in Comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello reso disponibile dal Servizio Tributi comunale ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
6. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. 4.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata agli uffici comunali con le modalità stabilite e rese note dal Servizio Tributi.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richieste di cambi di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.



CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

www.comune.altamura.ba.it

Partita IVA 02422160727

SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Servizio Tributi

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club